



Comune di Folgaria

Provincia di Trento

Via Roma, 60 - C.A.P. 38064

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: info@comune.folgaria.tn.it

PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it

www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 003

del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2016.

=====
L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	assenti			assenti	
	giust.	ingiust.		giust.	ingiust.
BALDESSARI Alberto			GELMI Arcadio		
CANALIA Luisa			LARCHER Fabrizio		
CARBONARI Erich			MOLTENI Davide		
CUEL Giada			OBERBIZER Oscar		
CUEL Ivano			PLOTEGHER Alcide		
DALPRA' Paolo			RECH Michael		
DEMOZZI Flavio			TAMANINI Milena		
FAIT Tommaso	X		TEZZELE Marcello		
FORRER Walter			TOLLER Maurizio		

Assiste il Segretario generale signora

Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora

Canalia Luisa

nella sua qualità di

Presidente del Consiglio

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (IMU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.);

Visto l’articolo 18 comma 7 lettera b) della L.P. n. 21/2015 (che ha novellato l’articolo 14 comma 6bis), per i periodi d’imposta 2016 e 2017 le aliquote standard in vigore sono:

1. lo 0,35% per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9;
2. lo 0,00% per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti in categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9;
3. lo 0,1% per i fabbricati strumentali all’attività agricola;
4. lo 0,79% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9;
5. lo 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
6. lo 0,895% per tutte le residuali fattispecie di immobili.

Visto che dal periodo d’imposta 2016, l’articolo 18 comma 1 lettere a) e c) della L.P. n. 18/2015 introduce una nuova fattispecie di fabbricati collegata ad una specifica aliquota per i fabbricati strutturalmente destinati a “scuola paritaria”, e nei quali l’attività didattica venga effettivamente svolta ai sensi dell’articolo 30 della L.P. n. 5/2006. Per tali fabbricati l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,2%. I Comuni possono ridurre fino allo 0,00% l’aliquota base ma non aumentarla. La novella riguarda la definizione di “scuola paritaria” (inserita nell’articolo 5 comma 2 lettera f-bis)) e la determinazione dell’aliquota (inserita nell’articolo 5 comma 6 lettera d-bis)). Occorre precisare che la nuova fattispecie riguarda esclusivamente le “scuole paritarie” e non le “scuole equiparate”.

Inoltre i Comuni possono prevedere aliquote ridotte per i fabbricati abitativi locati a canone concordato ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della L. n. 431/1998. La facoltà è introdotta dall’articolo 18 comma 4 lettera b) della L.P. n. 21/2014 che ha istituito la nuova lettera e-ter dell’articolo 8 comma 2. Poiché il riferimento è all’aliquota stabilita dall’articolo 5 comma 6 lettera a) dell’abitazione principale, il Comune può giungere anche all’esonero (aliquota 0,00%), tranne che per i fabbricati delle categorie catastali A1, A8 ed A9, per i quali il limite minimo di aliquota è comunque pari allo 0,35%.

Rilevato altresì che, per quanto attiene l’approvazione delle aliquote, detrazioni e deduzioni dell’IMIS, sopra richiamate, va tenuto conto che la legge provinciale sopra richiamata, all’art. 14 è stato aggiunto il comma 6bis, per i periodi d’imposta 2016 e 2017, ha fissato aliquote, deduzioni e detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà attribuite ai Comuni relativamente all’articolazione delle aliquote e delle detrazioni e deduzioni;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 002 di data odierna con la quale è stato approvata la modifica al regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.;

Preso atto che con l'IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale;

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2016 dalla citata disciplina (art. 14 comma 6bis della L.P. n. 14/2014) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9	0,35%
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti in categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%
Fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Per tutte le residuali fattispecie di immobili	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 349,92, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa per l'anno 2016 una deduzione d'imponibile pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Dato atto che con propria deliberazione n. 3 di data 19 marzo 2015 sono stati individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili;

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2016 nel quale con riferimento alla politica fiscale *"i Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base"*;

Ritenuto di convenire nell'impegno per la definizione di una manovra fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del sistema economico locale e conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie;

Fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 3.838.196,00.-;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

- a) l'assimilazione ad abitazione principale per l'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, oltreché alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- b) una aliquota agevolata per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti ed affini di primo grado nei quali il comodatario abbia fissato la residenza anagrafica, la dimora abituale e costituisca famiglia a se stante;

Ritenuto quindi di introdurre l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ed affini entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e) della citata legge provinciale n. 14 di data 30 dicembre 2014, fissando per tale fattispecie l'aliquota ridotta nella misura dello 0,46 per cento;

Dato atto che l'applicazione della sopracitata agevolazione comporta per il bilancio un minor gettito stimato in € 44.888,27.-, che dovrà essere finanziato dal Comune con risorse proprie;

Ravvisata l'opportunità di conformarsi ai parametri previsti dalla Provincia, rilevando che tali aliquote garantiscono la sostenibilità degli equilibri di bilancio in termini di gettito previsto;

Udita la relazione dell'assessore delegato che propone le aliquote IMIS a valere sul 2016 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di gettito, come di seguito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9	0,35%	349,92		1.985,00
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti in categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%			0,00
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti ed affini di primo grado	0,46%			47.468,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		1.500,00	500,00
Fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%			57.881,00
Fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%			544.994,00

Per tutte le residuali fattispecie di immobili	0,895%			3.185.368,00
TOTALE				3.838.196,00

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espresso in data 19 febbraio 2016 da parte del rag. Silvano Barbetti;

Vista la L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 “legge di stabilità provinciale per il 2015”;

Vista la L.P. 30 dicembre 2015, n. 21 “legge di stabilità provinciale per il 2016”;

Visti gli artt. 26, 78, 79, 4° comma e 81 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell’applicazione dell’imposta immobiliare semplice per l’anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D’IMPOSTA	DEDUZIONE D’IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9	0,35%	349,92		1.985,00
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti in categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%			0,00
Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti ed affini di primo grado	0,46%			47.468,00
Fabbricati strumentali all’attività agricola	0,1%		1.500,00	500,00
Fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%			57.881,00
Fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%			544.994,00
Per tutte le residuali	0,895%			3.185.368,00

fattispecie di immobili				
TOTALE				3.838.196,00

Di dare atto che, ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote determinate per il 2016 rimangono in vigore per gli anni successivi;

Di fissare la scadenza per il versamento dell'IM.I.S. per il periodo d'imposta 2016, in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Folgaria;

Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;
- b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Luisa Canalia

Il Segretario generale
F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 01.03.2016 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì, 01.03.2016

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 01.03.2016

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa E. Defrancesco -